

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-934 del 14/02/2025
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Ozzano dell'Emilia, Via Marconi n. 26 richiesta dall'impresa SOCIETÀ COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL (IN SIGLA CTI) per attività produzione conglomerati bituminosi ed emulsioni bituminose per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-978 del 14/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Ozzano dell'Emilia, Via Marconi n. 26 richiesta dall'impresa SOCIETÀ COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL (IN SIGLA CTI) per l'attività di produzione conglomerati bituminosi ed emulsioni bituminose per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione,
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;
- Verificato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico del Fiume Po;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale Determina dirigenziale IP 3004/2015 Num: 1696/2015, PG n° 83415 del 26/06/2015 e successivo atto di rettifica ed integrazione con Determinazione dirigenziale IP 3050/2015 n. 1717/2015, PG n° 84678 del 30/06/2015, adottata dalla Città Metropolitana di Bologna e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. n. 17415 del 30/06/2015 con scadenza di validità in data 29/06/2030, alla società S.A.S.I.S.I. di Galletti ing.Stefano e C. S.a.s., così come volturata con Determinazione dirigenziale IP 6097/2015 n. 3120/2015 PG n° 145514 del 18/12/2015 alla società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL (CTI) e successivamente aggiornata con provvedimento di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

modifica non sostanziale per la matrice Emissioni in atmosfera adottato da ARPAE con DET-AMB-2018-2499 del 21/05/2018, per area di gestione dell'attività di produzione conglomerati bituminosi ed emulsioni bituminose svolta presso l'impianto in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia}
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento {Soggetto competente ARPAE – AACM};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione in materia di rifiuti {Soggetto competente ARPAE - AACM};

VISTA l'istanza presentata al SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Savena Idice in data 31/7/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/159016 del 04/09/2024 – **pratica Sinadoc 31009/2024** dal procuratore dell'impresa SOCIETÀ COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL (in sigla CTI) (C.F. 00287060370 e P.IVA.00498341205), con sede legale in Via Cà di Guzzo n.1 in Comune di Imola (BO) per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione conglomerati bituminosi ed emulsioni bituminose, svolta presso l'impianto ubicato in Via Marconi n. 26 in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO)

RILEVATO che la succitata richiesta di Modifica Sostanziale è motivata dalla variazione del punto di emissione E2 per sostituzione della caldaia utilizzata nel ciclo produttivo per il riscaldamento del bitume e contestuale dismissione del punto di emissione E3 nonché per la presentazione in AUA di nuova documentazione in materia di impatto acustico, matrice non presente nel precedente atto. Tali modifiche comportano aggiornamento o redazione delle seguenti matrici ambientali

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex. Art. D.Dgs. 269/06 {Soggetto competente ARPAE – AACM}. MODIFICA SOSTANZIALE.
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia}. NUOVA

Le altre matrici ambientali già autorizzate (scarico in pubblica fognatura, scarico in acque superficiali, comunicazione in materia rifiuti) sono dichiarate in prosecuzione senza variazioni

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

SCARICHI di Acque reflue:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.

- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- Delibera di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

EMISSIONI in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività).
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n. 4606/1999.
- "DECRETO ODORI", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto ACUSTICO:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

RIFIUTI:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata nonché l'art. 184 ter comma 3 septies che prevede la comunicazione al REcer in caso di EoW.
- Dlgs. 101/2020, Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (20G00121).
- Regolamenti europei (333/2011 "Rottami metallici"; 1179/2012 "Rottami vetrosi"; 715/2013 "Rottami di rame"). Riferimenti della convenzione stipulata con la Provincia per l'esercizio di tale funzione.
- D.Lgs. n. 151/2005 e il D.lgs. n. 49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- DM 05/02/1998 per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
- DM 161/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate".
- Decreti Ministeriali (DM 22/2013 "Combustibile Solido Secondario- CSS"; DM 69/2018 "Conglomerato bituminoso - Fresato d'asfalto"; DM 62/2019 "Prodotti assorbenti per la persona"; DM 78/2020 "Gomma riciclata da pneumatici fuori uso"; DM 188/2020 "Carta e cartone"; DM 127/2024 "Costruzione e demolizione").
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE.
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” e il DPCM 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna.
- DM 350/1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
- DPR 151/2011 e ss.mm.ii. “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

- Legge 1 dicembre 2018 n° 132, relativamente alla predisposizione di un piano di emergenza nel rispetto di quanto previsto art. 26 bis "I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna".

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- *a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota PG/2024/178775 del 03/10/2024, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/2024/192841 del 24/10/2024 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;*
- *con PG/2024/222571 del 09/12/2024 ARPAE SAC comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento tecnico e valutazione istruttoria;*
- *il SUAP con nota PG 18504 del 12/12/2024 richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/233 del 02/01/2025*

VALUTATO OPPORTUNO *revisionare anche le altre matrici ambientali dichiarate in prosecuzione senza variazioni per dare riscontro alla verifica di ottemperanza di precedenti prescrizioni, e aggiornare le verifiche dei diritti soggettivi.*

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- *Parere Idraulico Favorevole del Consorzio della Bonifica Renana PG 15100/2024 del 20/11/2024*
- *Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE Distretto Urbano per le matrici Emissioni in atmosfera ed Impatto acustico (PG /2025/17249 e PG /2025/17266 del 29/01/2025);*
- *Parere per la matrice impatto acustico del Comune di Ozzano dell'Emilia (PG. 3089/2025 del 12/02/2025);*

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che ARPAE ha attivato la procedura di verifica antimafia nell'ambito della quale l'impresa risulta iscritta dalla Prefettura di Bologna al n. 129113/2024 in data 25/10/2024 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 c. 52 della L.n. 190/2012 (WHITE LIST);

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dall'impresa istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 596,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto matrice in prosecuzione.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari ad € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5. pari ad € 300.
- Allegato D - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto matrice in prosecuzione.

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'impresa SOCIETÀ COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL (IN SIGLA CTI), per l'esercizio dell'attività di produzione conglomerati bituminosi ed emulsioni bituminose da realizzare in Comune di Ozzano dell'Emilia, Via Marconi n. 26, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa SOCIETÀ COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL (IN SIGLA CTI) Codice Fiscale 00287060370 e P.IVA.00498341205 in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto/stabilimento in Comune di Ozzano dell'Emilia, Via Marconi n. 26, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	b. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Rumore	c. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune
Rifiuti	d. Attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate in regime semplificato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all'articolo 215 del D.Lgs 152/06 <i>oppure</i> Attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate in regime semplificato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all'articolo 215 del D.Lgs 152/06	ARPAE

1. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento e di acque reflue domestiche"* di competenza del Comune di Ozzano dell'Emilia, con richiamo alla planimetria di riferimento;
- *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE – AACM con richiamo alla planimetria di riferimento;
- *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Ozzano dell'Emilia con richiamo alla documentazione acustica.
- *"Allegato D - Comunicazione in materia di rifiuti"* di competenza di ARPAE – AACM"

2. DI REVOCARE la succitata precedente AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna IP 3004/2015 n. 1696/2015, PG n° 83415 del 26/06/2015 e successivo atto di rettifica ed integrazione con Determinazione dirigenziale IP 3050/2015 n. 1717/2015, PG n° 84678 del 30/06/2015, con scadenza di validità in data 29/06/2030, ed i successivi atti di modifica ed integrazione Determinazione dirigenziale IP 6097/2015 n. 3120/2015 PG n° 145514 del 18/12/2015 di Voltura intestazione (adottato dalla Città metropolitana di Bologna) e DET-AMB-2018-2499 del 21/05/2018 di modifica non sostanziale (adottato da Arpae-SAC) e contestualmente richiede al SUAP competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Savena Idice ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ozzano dell'Emilia e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Bologna per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto SOCIETÀ COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL (IN SIGLA CTI)

Attività di produzione conglomerati bituminosi ed emulsioni bituminose

Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), Via Marconi n. 26

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 ed ai sensi della D.G.R. 1053/2003, della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia, visto il parere di Hera Spa- Direzione Acqua, unione di acque reflue domestiche originate dalla civile abitazione e dai servizi igienici dei locali ad uso uffici, e di acque reflue industriali, costituite da acque meteoriche di dilavamento di aree esterne contaminate dall'attività di stoccaggio dei materiali di lavorazione utilizzati nel ciclo produttivo, (considerate dalla normativa regionale vigente "acque reflue di dilavamento") pretrattate in vasca tri-camerale con sedimentazione e disoleazione.

Tutte le acque reflue sopra descritte sono raccolte con rete fognaria aziendale e convogliate ad una vasca di raccolta dalla quale una pompa sommersa le invia, previo passaggio in pozzetto di raccordo, alla pubblica fognatura di via dell'Industria, afferente al depuratore di Ozzano dell'Emilia- Ponte Rizzoli.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine n. 5 immissioni, recapitanti in corpo idrico superficiale ("Fossa dei Galli" - ente gestore Bonifica Renana), in cui confluiscono acque meteoriche di dilavamento dei coperti dei fabbricati e delle superfici carrabili dei piazzali, non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali anche future prescrizioni costruttive ed idrauliche del Consorzio della Bonifica Renana, Soggetto gestore del corpo idrico

ricettore, con riferimento alle vigenti Concessioni Consortili come confermato dal parere comunque favorevole espresso dal Consorzio con n.15100/2024 del 20/11/2024, pervenuto agli atti di Arpae in data 20/11/2024 al PG/2024/210168 e riportato, per completezza, nelle pagine successive. Unitamente al rispetto delle buone tecniche di gestione per il mantenimento della funzionalità idraulica del sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche di dilavamento (periodica pulizia e manutenzione di caditoie, condotte, pozzetti ecc...) ed ogni eventuale altro accorgimento gestionale a salvaguardia del corpo idrico recettore in caso di eventi accidentali sulle aree esterne.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. gen.64880 del 03/06/2015, con il "Parere Favorevole ad autorizzare in AUA lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura" Prot.16737 del 23/06/2015. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna, del SUAP del Comune di Ozzano dell'Emilia e/o del SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Savena Idice, ed associate come unità documentarie nella pratica Arpae Sinadoc 31009/2024:

- Relazione tecnica "Rete fognaria dell'azienda" datata 11/06/2014 compresiva di elaborato grafico "Schema Rete fognaria aziendale", agli atti della Provincia di Bologna in data 12/11/2014 al P.G. n°160481, CL 11.19/169/2013;
- Relazione tecnica "Acque reflue in acque superficiali" datata 10/11/2014 pervenuta agli atti della Provincia di Bologna in data 01/12/2014 al P.G. n°169925, CL 11.19/169/2013;
- Attestazioni del Consorzio della Bonifica Renana relative alla validità dei titolo concessori N.19990023 (n.3 manufatti di immissione) e n. 20150064 (n.2 manufatti di immissione) n.19770012 e n.19920038 (coperture di tratti di canale consortile).

Pratica Sinadoc 31009/2024

Documento redatto in data 13/02/2025



Comune di Ozzano dell'Emilia

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO



Rif. Pg nr. 30580/2014
Fascicolo 2014/DA0.06.08.10.20/27
Posta Certificata

AUA N. 22/6/2014
DITTA S.A.S.I.S.I. SAS
VIA MARCONI N. 26

Spett.le
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice, 25
40122 Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: Parere in merito ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per rilascio di nuova AUA per l'impianto della ditta "S.A.S.I.S.I. SaS", sita in via Marconi n. 26, Ozzano dell'Emilia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – matrici: smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi, emissioni in atmosfera, scarico di acque reflue domestiche e industriali trattate in fognatura e di acque meteoriche in acque superficiali – pervenuta in data 27/11/2014 Prot. 30580 dal Sig. Galletti Stefano, cod. fisc. GLLSFN51L20A944Z, in qualità di legale rappresentante della Ditta "S.A.S.I.S.I. di Galletti Ing. Stefano e C." con sede legale ad Ozzano dell'Emilia (BO) in Via Marconi n. 26, cod. fisc. 00581920378, titolare di emissioni in atmosfera, smaltimento rifiuti prodotti dall'attività e dei seguenti scarichi originati dai fabbricati siti in Via Marconi n. 26 esercente attività di costruzioni stradali, pavimentazioni speciali, ecc:

1. acque reflue domestiche, derivanti dalla civile abitazione e dai servizi igienici dei locali ad uso uffici, recapitanti in pubblica fognatura;
2. acque industriali provenienti dall'attività di stoccaggio del materiale di lavorazione, pretrattate in vasca tri-camerale con sedimentazione e disoleazione, recapitanti in pubblica fognatura
3. acque meteoriche di dilavamento dei coperti dei fabbricati e delle superfici carrabili dei piazzali immerse in corpo idrico superficiale ("Fossa dei Galli" - ente gestore Consorzio di Bonifica Renana);

Vista la nota prot. n. 30664 del 28/11/2014, con la quale il Servizio SUAP ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Visto il parere tecnico di accettabilità, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato titolo 8, espresso da HERA S.p.A. in data 03/06/2015 Prot. Gen. 64880, pervenuto in data 04/06/2015 al n. 14596 di Protocollo Generale, FAVOREVOLE con prescrizioni;

Visto il parere espresso dall'A.R.P.A. - Agenzia Regionale Prevenzione ed Ambiente - distretto urbano di Bologna, in data 09/03/2015 Prot. PGBO/2015/3182 Sina 604/2015, pervenuto in data 17/03/2015 al n.

6580 di Protocollo Generale, in cui specifica che le acque reflue immesse in corpo idrico superficiale non sono soggette all'art. 8 della D.G.R. 286/2005;

Valutato che i punti di scarico delle acque reflue si possono così identificare:

- n.1 punto di scarico, recapitante in pubblica fognatura, in cui confluiscono acque reflue domestiche, derivanti dalla civile abitazione e dai servizi igienici dei locali ad uso uffici, e acque industriali, provenienti dall'attività di stoccaggio del materiale di lavorazione, pretrattate in vasca tri-camerale con sedimentazione e disoleazione;
- n. 5 punti di scarico, recapitanti in corpo idrico superficiale ("Fossa dei Galli" - ente gestore Bonifica Renana), in cui confluiscono acque meteoriche di dilavamento dei coperti dei fabbricati e delle superfici carrabili dei piazzali;

Dato atto che:

- gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura sono di competenza autorizzativa del Comune di Ozzano dell'Emilia ed è pervenuto in merito ad essi il citato parere tecnico del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- i n. 5 scarichi immessi in corpo idrico superficiale sono di competenza autorizzativa della Città Metropolitana di Bologna (ex Provincia di Bologna) sentito il parere dell'ente gestore del canale di bonifica;

Considerato infine che:

- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali anzidetto ed esistente non risulta precedentemente autorizzato;
- nell'istanza è erroneamente indicato che le acque reflue domestiche confluiscono in corpo idrico superficiale, invece che in pubblica fognatura come si evince dall'elaborato grafico;

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici esistenti, essendo l'area in questione individuata dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato "*ASPI - ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere totalmente o prevalentemente edificati*" in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;

ESPRIME

per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via Marconi n. 26 della Ditta "S.A.S.I.S.I. di Galletti Ing. Stefano e C." esercente attività di costruzioni stradali, pavimentazioni speciali, ecc, in merito alle matrici: smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi, emissioni in atmosfera, scarico di acque reflue domestiche e industriali trattate in fognatura e di acque meteoriche in acque superficiali;

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sia rispettato quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 03/06/2015 Prot. Gen. 64880 pervenuto in data 04/06/2015 prot. 14596, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi

fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;

- nel caso si verifichino imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

*Geom. Maura Tassinari
(documento firmato digitalmente)*



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Settore Urbanistica Edilizia Privata

Patrimonio - SUAP

Via della Repubblica n.10
40064 OZZANO DELL'EMILIA BO

comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA

Originale PEC

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 3 giugno 2015
prot. gen. 64880

ns. rif. Hera spa Data prot.: 06-12-2013 Num. prot.: 0156460
Hera spa Data prot.: 28-11-2014 Num. prot.: 0143473
Hera spa Data prot.: 07-04-2015 Num. prot.: 0041205
PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "S.A.S.I.S.I. Sas di Galletti Stefano e C." - Costruzioni stradali, pavimentazioni speciali, ecc. Via Marconi, 26 - Ozzano dell'Emilia (BO).

Comune di Ozzano dell'Emilia – Rif.to Prot. 0030580 del 27/11/2014

Fascicolo 2014/DA0.06.08.10.20/000027 – AUA N. 22/6/2014

Provincia di Bologna Fascicolo 11.19/169/2013 procedimento 2014

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ed acque reflue domestiche.

In merito all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Galletti Stefano in qualità di rappresentante legale della Ditta **"S.A.S.I.S.I. di Galletti Stefano e C. SAS"** con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di costruzioni stradali, pavimentazioni speciali, ecc. in VIA MARCONI n. 26 - Comune di Ozzano dell'Emilia;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impianto/stabilimento/attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

verificato dalla documentazione allegata che la presente domanda intende regolarizzare gli interventi realizzati in modifica della rete fognaria e del sistema di scolo delle acque reflue provenienti dallo stabilimento della Ditta "S.A.S.I.S.I. Sas di Galletti Stefano" sita in Ozzano dell'Emilia - Via Marconi, 26;

verificato dalla documentazione allegata che la Ditta in argomento ha n°6 scarichi terminali di cui n°5 costituiti da acque meteoriche originate dal dilavamento delle superfici carrabili dei piazzali e dei coperti dei due edifici sede dell'attività, recapitanti in corpo idrico di superficie (Fossa dei Galli – Gestore il Consorzio della Bonifica Renana); e n°1 costituito da acque reflue domestiche provenienti da bagni e servizi ad uso di uffici e civile abitazione e acque reflue

industriali provenienti dall'attività di stoccaggio del materiale di lavorazione, pretrattate in vasca tri-camerale con sedimentazione e disoleazione prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via dell'Industria afferente al depuratore di Ozzano dell'Emilia - Ponte Rizzoli;
richiamato il parere espresso dalla scrivente Società in data 31.05.2011 prot. gen. n. 0097984/11;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali originate dall'attività di stoccaggio dei materiali di lavorazione utilizzati nel processo produttivo;
- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo al fine di raggiungere e rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue (terminale e parziale) dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali originate dall'attività e potenzialmente contaminate, deve porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza sulla rete fognaria che raccoglie le acque industriali di cui sopra, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un sistema di misurazione in grado di quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione dei sistemi di cui sopra dovrà essere inviata ad Hera SpA;
- il sistema di trattamento delle acque reflue dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della

vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio dei materiali, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- le "acque meteoriche non contaminate", acque meteoriche di copertura e acque meteoriche ricadenti sulle aree di transito non sede di lavorazioni, dovranno essere recapitate nel vicino corpo idrico di superficie denominato "Fossa dei Galli";
- lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura dovrà essere effettuato esclusivamente dalle ore 20,00 alle ore 06,00 con una portata non superiore a 2 litri / secondo.
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione esaminata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Settore Manutenzione
del reticolo idraulico ed irriguo
e Istruttorie tecniche
MV/CB

Spett.le

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE

PEC: .unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

e p.c. Spett.le AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Richiesta parere idraulico per la domanda di modifica sostanziale di
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE vigente per l'impianto della società
Coopertiva Trasporti Imola srl (in sigla CTI), sito in Comune di Ozzano
dell'Emilia (BO), Via Marconi n. 26.
Parere idraulico (Codice pratica 202412899)

Vista l'istanza acquisita agli atti del Consorzio in data 08/10/2024 al prot. n°12899, inoltrata
dall'Unione dei comuni Savena - Idice per il rilascio di parere idraulico in merito alla domanda di
modifica sostanziale di **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** vigente per l'impianto della
società Coopertiva Trasporti Imola srl (in sigla CTI), sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO),
Via Marconi n. 26.

Premesso che:

- l'area oggetto di intervento ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: (https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=240);

Preso atto che, la società ha richiesto unicamente la Modifica sostanziale alla matrice Emissioni in atmosfera, relativamente all'impianto così come autorizzato con AUA vigente n. IP 3004/2015

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:





Num: 1696/2015 PG 83415 del 26/06/20151 dichiarando in prosecuzione senza modifiche la matrice scarichi;

Considerato che:

- come sopra citato, non vi sono sono modifiche agli scarichi della società oggetto di tale richiesta.

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, questo Consorzio esprime **parere idraulico favorevole** alla domanda di modifica sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE vigente per l'impianto della società Coopertiva Trasporti Imola srl (in sigla CTI), sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), Via Marconi n. 26.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenanana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenanana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti:

- Istruttore della pratica, **Ing. Cristiano Bani (tel 3894393808)** - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
GESTIONE OPERATIVA PIANURA
(Ing. Ilhc Ghinello)

*Il presente documento è sottoscritto esclusivamente con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che attribuiscono
pieno valore legale e probatorio.*



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL (in sigla CTI)

Attività di produzione conglomerati bituminosi ed emulsioni bituminose

Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), Via Marconi n. 26

ALLEGATO B

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs.
152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di conglomerato bituminoso svolta dalla società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL – in sigla CTI nello stabilimento posto in comune di Ozzano Emilia via Marconi n. 26 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - in sigla CTI è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CAMINO FORNO DI ESSICCAZIONE INERTI

Portata massima	20880 Nm ³ /h
Altezza minima	12.80 m
Durata massima	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³

I valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento: 3%

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CAMINO RISCALDAMENTO BITUME

Portata massima	900 Nm ³ /h
Altezza minima	5,70 m
Durata massima	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	(*) 5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

I valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento: 3%

(*) Valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto il combustibile utilizzato è gas metano

A seguito della messa a regime dell'impianto, non è prescritta periodicità di analisi da effettuarsi a cura del Gestore di impianto.

2. Sono prescritti i seguenti interventi gestionali:

- Lo stoccaggio e la movimentazione degli inerti dovrà avvenire adottando ogni misura gestionale e di mitigazione idonea a ridurre lo sviluppo di polveri diffuse: umidificazione del materiale in relazione alla sua granulometria, ridotta velocità di carico/scarico, minimizzazione dell'altezza di scarico. Le piste di transito dei mezzi dovranno essere mantenute pulite ed opportunamente bagnate quando la stagionalità e le condizioni atmosferiche lo richiedono per ridurre la formazione di polveri diffuse. I mezzi di trasporto dei materiali polverulenti dovranno essere dotati di idonee coperture e dovranno mantenere una velocità particolarmente moderata.

- Per le fasi di carico del conglomerato bituminoso nei camion dovranno essere adottate tutte le possibili misure per il contenimento dei vapori e fumi di bitume, tra cui:

- l'installazione di bandelle per l'ingresso e l'uscita dei camion;
- la limitazione temporanea della produzione oraria giornaliera di conglomerato bituminoso non superando il limite massimo di 70 t/h (tale dato dovrà essere verificabile in loco);
- in particolare dovrà essere ridotta al minimo l'altezza di caduta del conglomerato e prevista la copertura immediata del camion a fine carico.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al

punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- ✓ metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- ✓ altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E2 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E2, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione

della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 04/09/2024 al PG/2024/159016)
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata alle integrazioni all'istanza di AUA comprensiva di Planimetria (agli atti di ARPAE in data 02/01/2025 al PG/2025/233).

Pratica Sinadoc 31009/2024

Documento redatto in data 13/02/2025

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto SOCIETÀ COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL (IN SIGLA CTI)

Attività di produzione conglomerati bituminosi ed emulsioni bituminose

Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), Via Marconi n. 26

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione Previsionale di impatto acustico presentata dalla società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011) per l'attività di produzione conglomerati bituminosi ed emulsioni bituminose.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano, PG/2025/17266 del 29/01/2025.
- Visto il parere acustico del Comune di Ozzano dell'Emilia con nota Prot. n. 3089 del 12/02/2025.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano, PG/2025/17266 del 29/01/2025, con parere favorevole/nulla osta acustico Prot. n. 3089 del 12/02/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 12/02/2025 al PG/2025/27320),
in particolare:
 - entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere effettuata una verifica in opera dell'emissione differenziale presso R1 da inserire in apposito rapporto tecnico da inviare al SUAP e per conoscenza ad ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano;Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la

relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Relazione Previsionale di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 22/10/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 24/10/2024 al PG/2024/192841)
- Elaborato aggiornatamento "Relazione Previsionale di Impatto Acustico – Rev. 1" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 16/12/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 02/01/2025 al PG/2025/233).

Pratica Sinadoc 31009/2024

Documento redatto in data 13/02/2025



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente, Patrimonio e Mobilità

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791342 - fax 051797951
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail ambiente@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 17317/2024
Fascicolo 2024/06.09.01/34

AUA N. 128
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA Srl
Via Marcone n. 26
Ozzano dell'Emilia
PRATICA SUAP 584/2024

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

E p.c. Spett.le
ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
aobo@cert.arpa.emr.it;

E p.c. Spett.le
Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA spa)
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;

E p.c. Spett.le
Consorzio della Bonifica Ranana
bonificarenana@pec.it

OGGETTO: Parere in merito all'istanza di modifica sostanziale AUA per matrici emissioni in atmosfera e acustica per l'immobile della Ditta “Cooperativa Trasporti Imola s.c.r.l.”, sito in Via Marconi n. 26 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 584/2024 – Registro n.ro 128. Il presente parere annulla e sostituisce il precedente del 05/02/25 P.G. N° 2485.

Dato atto che il presente PARERE annulla e sostituisce il precedente del 05/02/25 P.G. n° 2485 in quanto contenente per un refuso un'errata indicazione dell'ubicazione dello stabilimento in via Europa 10-16 anziché in Via Marconi n° 26;

Vista l'istanza per modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale – *per matrici emissioni in atmosfera e comunicazione impatto acustico* – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice in data 31/07/2024 con prot. 11499, da parte della Sig.ra Ciani Stefania nata a Faenza (RA) C.F. CNISFN56M43D458J, in qualità di consulente incaricato dal Sig. Camorani Giuliano nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 05/05/1968, residente a Dozza in Via Saragat n° 3 C.F. CMRGLN68E05C265P,

Rappresentante e Presidente del Consiglio della ditta Cooperativa Trasporti Imola Srl – in sigla Cti, con sede in Imola (BO), Via Cà di Guzzo n° 1 P.I. 00498341205, relativamente allo stabilimento sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Marconi n. 26 con attività di produzione di conglomerato bituminoso;

Vista la nota prot. n. 17317 *del 04/09/2024*, con la quale il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Visto la richiesta di pareri richiesti da ARPAE – Area Autorizzazioni e concessioni metropolitana – in data 29/01/2025 prot. 18062/2025 SINADOC 31009/2024, pervenuto in data 30/01/2025 prot. 1928;

Vista la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico prodotta dalla Società Cooperativa Servizi Ecologici con sede in Via Firenze 3, 48018 Faenza (RA), acquisita agli atti comunali con il protocollo n° 25158 del 20/12/2024;

Visto il Parere/Nulla Osta favorevole per la matrice impatto acustico espresso da ARPAE APAM – Servizio Territoriale di Bologna – Distretto Urbano-Montagna in data 29/01/2025 prot. 17266/2025 SINADOC 31009/2024, pervenuto in data 29/01/2025 prot. 1861;

Valutato che:

- lo stabilimento della ditta è sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Marconi n. 26 e risulta identificato catastalmente al F. 16 Map. 98-506;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato “*ASPI- Zona Artigianale produttiva*”, in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- *l'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (emissioni in atmosfera);*
- *il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;*
- *L. 447/1995 e ss.mm.ii. (Legge quadro inquinamento acustico);*

tutto ciò premesso:

ESPRIME

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via Marconi n° 26 nel quale ha sede la Ditta “ Cooperativa Trasporti Imola Srl ” esercente attività di produzione di conglomerato bituminoso, per quanto attiene il Nulla Osta di conformità urbanistico/edilizio dato che lo stabilimento in oggetto ricade in area definita dagli strumenti urbanistici esistenti: “*ASPI- Zona Artigianale produttiva*” in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

ESPRIME INOLTRE

PARERE FAVOREVOLE al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via Marconi n° 26 nel quale ha sede la Ditta “ Cooperativa Trasporti Imola Srl ” rispetto alla matrice acustica visto e valutato il Parere/Nulla Osta favorevole per la matrice impatto acustico espresso da ARPAE APAM – Servizio Territoriale di Bologna – Distretto Urbano-Montagna in data 29/01/2025 prot. 17266/2025 SINADOC 31009/2024, pervenuto in data 29/01/2025 prot. 1861;

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- per quanto attiene alla matrice acustica entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere effettuata una verifica in opera dell'emissione differenziale presso R1 da inserire in apposito rapporto tecnico da inviare al SUAP e ad Arpae come indicato nel Parere/Nulla Osta favorevole espresso da ARPAE, pervenuto in data 29/01/2025 prot. 1861;
- l'inosservanza della suddetta prescrizione e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**

Arch. Monica Guidetti

(documento firmato digitalmente)

Allegati:

- Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, acquisita agli atti comunali con il protocollo n° 25158 del 20/12/2024;
- Parere/Nulla Osta favorevole per la matrice impatto acustico espresso da ARPAE in data 29/01/2025 prot. 17266/2025 SINADOC 31009/2024, pervenuto in data 29/01/2025 prot. 1861;

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto SOCIETÀ COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL (in sigla CTI)

Attività di produzione conglomerati bituminosi ed emulsioni bituminose

Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), Via Marconi n. 26

ALLEGATO D

Aggiornamento matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹, in sede di istanza di A.U.A.

Società: COOPERATIVA TRASPORTI DI IMOLA S.C.R.L., C.F. 00287060370 e P.IVA 00498341205, con sede legale a Imola (BO) in Via Cà di Guzzo n°1 e sede operativa nello stabilimento ubicato in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Marconi n°26 - Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: **R5 - Classe 3**.

1. Attestazione

Si conferma l'iscrizione della società **COOPERATIVA TRASPORTI DI IMOLA S.C.R.L.** per l'impianto di recupero inerti ubicato in via via Marconi n° 26 in Comune di Ozzano dell'Emilia, al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al n° **169925/2014**.

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

2. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti²:

OPERAZIONE di RECUPERO ED ATTIVITA'	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE	t/a	Tonn/istantanee
TIPOLOGIA	7.1.3 a)	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER: 170904	26.000	11.000

3. Operazione di recupero R5

- a) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta.

4. Gestione del conglomerato bituminoso CER 170302³ ai sensi del D.M. 69/2018

- a) La quantità massima di conglomerato bituminoso CER 170302 conferibile all'impianto è pari a **26.000 t/a**, stoccaggio istantaneo **11.000 tonn**.
- b) La gestione dei rifiuti di conglomerato bituminoso CER 170302 venga effettuata in conformità al D.M. 28 marzo 2018 n.69.

5. Capacità ricettiva totale dell'impianto per l'operazione R5

- a) La capacità ricettiva annuale totale dell'impianto per l'operazione R5 rimane invariata rispetto a quanto già autorizzato nell'Autorizzazione Unica Ambientale⁴ cioè **pari a 26.000 tonn/anno, detta quantità rappresenta la somma della tipologia 7.1.3 lett. a) riportata nella tabella riepilogativa R5 del presente allegato e la gestione del conglomerato bituminoso CER 170302 ai sensi del D.M. 69/2018.**

² le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

³ Come da definizione di cui all'art. 2 lettera a D.M. 69/2018.

⁴ Determina adottata dalla Città metropolitana di Bologna con Num.1696/2015 P.G.83415 del 26/06/2015, come modificato ed integrato con provvedimento P.G.n°84678 del 30/06/2015, e rilasciato in data 30/06/2015 dal Comune di Ozzano dell'Emilia con provvedimento Prot. n.17415/2015 del 29/06/2015 e successiva voltura n. determina n° 145514 del 18/12/2015

- b) La capacità istantanea del centro di recupero richiamato in oggetto è di 11.000 tonn⁵, detta capacità ricomprende la gestione del conglomerato bituminoso e i rifiuti di costruzione e demolizione identificati dal codice CER 170804, tipologia 7.1.3 a).

6. Prescrizioni generali:

- a) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

7. Avvertenze:

- a) Ai sensi dell'art. 8 del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, il gestore dovrà presentare entro il **25/03/2025**, l'aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, mediante una domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- b) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D. Lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- c) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;

⁵ Intesa come quantità istantanea di entrambe le attività di recupero conglomerato ed inerti da demolizione

- d) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- e) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione; per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a € 387,34, che vanno versate a favore dell'ARPAE secondo le modalità stabilite dal PagoPA. A tal fine, si informa che ARPAE invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza sopra richiamata.
- f) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁶.

8. Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ai fini dei controlli:

Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto riguardo la matrice rifiuti, la documentazione tecnica di riferimento, è la seguente:

- PG 210472 del 20/11/2024;
- PG 233 del 02/01/2025;

Pratica Sinadoc 31009/2024

Documento redatto in data 13/02/2025

⁶ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.